

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A

Il Consiglio federale

- Visto la richiesta della LND di trasformare la Divisione Calcio femminile in Dipartimento Calcio femminile;
- Tenuto conto che le società di calcio femminile nell'assemblea del 3 dicembre 2012 si sono espresse affinché sia istituito il Dipartimento del Calcio Femminile in luogo dell'attuale Divisione;
- Visto il parere interpretativo della Corte di Giustizia federale in data 18 dicembre 2012, pubblicato sul C.U. 122/CGF del 28 dicembre 2012, con il quale si è confermata la possibilità per il Consiglio federale di istituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto federale, a maggioranza qualificata il Dipartimento del Calcio femminile;
- Tenuto altresì conto dell'obiettivo condiviso da tutte le componenti, all'esito dell'ampio dibattito intervenuto sull'argomento, di rafforzare l'attività di promozione e sviluppo del calcio femminile ;
- Ritenuto di affidare la suddetta attività alla FIGC e di istituire a tal fine una Commissione federale, nominata dal Consiglio federale ogni quattro anni. composta dal Presidente Federale, dal Presidente della LND, dai Presidenti delle componenti tecniche e da un rappresentante designato da ciascuna delle altre componenti, con la partecipazione su invito del Coordinatore-referente del Dipartimento Calcio Femminile, di un rappresentante delle società, di un rappresentante degli atleti ed uno dei tecnici rispettivamente indicati dal Presidente della LND e dai Presidenti delle componenti;

Ritenuto altresì di istituire, in luogo della Divisione Calcio Femminile, il Dipartimento Calcio Femminile al quale affidare l'organizzazione dell'attività agonistica;

Visti gli artt. 10 e 27 dello Statuto federale

delibera

A) è istituita la Commissione federale per il Calcio femminile disciplinata dall'art. 48 bis delle NOIF di seguito riportato:

ART. 48 bis
Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile

Le attività di promozione e sviluppo del calcio femminile sono di competenza della FIGC. A tal fine è istituita apposita Commissione, nominata da Consiglio federale ogni quattro anni e composta dal Presidente Federale, dal Presidente della LND, dai Presidenti delle componenti tecniche e da un rappresentante designato da ciascuna delle altre componenti. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati, il Coordinatore-referente del Dipartimento Calcio Femminile, un rappresentante delle società, un rappresentante degli atleti ed uno dei tecnici rispettivamente indicati dal Presidente della LND e dai Presidenti delle componenti tecniche;

B) è istituita, in luogo della Divisione Calcio Femminile, il Dipartimento Calcio femminile al quale è affidata l'organizzazione dell'attività agonistica. Il Dipartimento deve dotarsi di un Consiglio eletto nel rispetto dei principi di democrazia.

C) di modificare l'art. 49, comma 1 lett. c) delle NOIF secondo il testo di seguito riportato:

Art. 49 Organizzazione dei Campionati

Comma 1
omissis
c) Lega Nazionale Dilettanti
omissis

Divisione Calcio Femminile Dipartimento Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali:

1. Campionati Nazionali
2. Campionato Primavera
3. Coppa Italia

I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete